REGOLAMENTO (CEE) N. 2793/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile ad alcune merci che provengono dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Comunità si è impegnata – con la riserva di reciprocità – in un accordo interinale la cui durata è limitata al periodo precedente l'entrata in vigore di detto protocollo addizionale, ma che non può oltrepassare il 30 settembre 1972, ad applicare a decorrere dal 1° settembre 1971 talune disposizioni di detto protocollo relativo agli scambi di merci ; che in virtù delle disposizioni dell'allegato 5 di detto accordo interinale la Comunità deve sospendere completamente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti ; che si è considerato opportuno a titolo provvisorio, rettificare o completare alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato 5 suddetto ; che per i prodotti formanti oggetto dell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, è quindi opportuno che la Comunità sospenda, per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 1972 e ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 30 settembre 1972 i prodotti originari della Turchia riportati in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati accanto a ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati come « prodotti originari », i prodotti che soddisfano alle condizioni stipulate nella decisione del Consiglio di associazione n. 5/71 del 1° settembre 1971 allegata al regolamento (CEE) n. 1885/71 del Consiglio, del 1° settembre 1971, relativo all'applicazione delle decisioni nn. 4/71 e 5/71 del Consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (2).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati nell'allegato al beneficio delle sospensioni totali o parziale, sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 4/71 del 1° settembre 1971 allegata al regolamento (CEE) n. 1885/71.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità o a prezzi tali che danneggiano o minacciano di danneggiare i produttori della Comunità di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente o integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 1°. 9. 1971, pag. 1.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Qualora uno Stato membro chieda l'intervento della Commissione, quest'ultima si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri della propria decisione.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione presa dalla Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

ALLEGATO

N.della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Funghi: esclusi i funghi di coltivazione	13 %
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	ex G. altre:	
	— Tamarindi (baccelli e polpe)	esenzione
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. Radici di liquirizia	esenzione
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	4 %
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	— preparazioni e conserve di lingua della specie bovina	21 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	23 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	15 %
	II. altri	24 %
	B. Salmonidi	10 %
	ex G. altre, escluso naselli (merluccius) e sardinops sagax ocellata (detta « Pilchards »)	16 %
16 05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. Granchi	13 %
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p. »	16 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	20 % + (P)
	ex II. non nominate:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	20 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. Marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le marmellate di arance	22 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le marmellate di arance	22 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	22 %
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:	
	ex b) altre:	
	— frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	24 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	24 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	24 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	25 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25 % + (P)
	bb) altri	25 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25 % + (P)
	bb) altri	25 %
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
	f) Miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.06 (seguito)	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	15 % + (P)
	3. Mandarini	19 % + (P)
	4. Uve	18 % + (P)
	ex 7. altre frutta:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	18 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	13 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	16 % + (P)
	3. Mandarini	20 % + (P)
	4. Uve	19 % + (P)
	ex 7. altre frutta:	
	— Frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi	19 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex cc) altre frutta:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	18 %
	ex 2. di meno di 4,5 kg:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	18 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	10 % + c.m.